

Risoluzione delle Finanze. Resta ferma la scadenza per le quote di competenza statale

Tributi locali, ok alla proroga

Il comune può differire i termini per il versamento

DI ILARIA ACCARDI

I comuni possono differire i termini di versamento dei tributi locali. Resta fermo il termine di versamento dell'Imu-quota Stato. Lo afferma il dipartimento delle finanze nella risoluzione n. 5/DF dell'8 giugno, chiamato a dare risposte ai comuni che, di fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19, in mancanza di interventi da parte del legislatore, per agevolare i contribuenti hanno ipotizzato di differire i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza.

A legittimare tale potere è l'art. 52 del dlgs 446 del 1997, che nel disciplinare l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli

enti locali pone solo tre limiti: l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi. La riscossione, quindi, non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni che, nei propri regolamenti, possono, pertanto, prevedere anche il differimento dei termini di versamento, per evitare l'aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente. È la stessa norma, del resto a salvaguardare espressamente le esigenze di semplificazione, poi sacralizzate dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Ad avallare dette conclusioni vi è anche l'ordinanza 4989 del 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato. Via libera,

dunque, al differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal legislatore. Riguardo, poi, all'organo deputato ad adottare tale scelta è agevole individuare nel consiglio comunale, anche se la situazione emergenziale in atto giustifica che tale facoltà possa essere esercitata anche dalla giunta comunale, purché, però tale provvedimento sia successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del consiglio comunale.

Il discorso si complica, invece, per Imu, nella cui disciplina esiste anche una quota da versare allo Stato. Ebbene se da un lato il comma 762 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che «in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,

i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre», dall'altro il comma 777, lett. b) dello stesso art. 1 dispone che i comuni possono con proprio regolamento: «b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari», fra le quali è senza dubbio annoverabile l'emergenza epidemiologica in atto.

Tutto ciò consente un legittimo esercizio di tale facoltà da parte del comune con esclusivo riferimento, però, alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale; pertanto non può essere deliberato il differimento dei versamenti

della quota Imu di competenza statale, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali, in base al comma 753 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si applica l'aliquota di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato. Il comune, infatti, non ha alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale, che è sottratta alla disponibilità dei enti locali.

—@Riproduzione riservata—



C'è una settimana di tempo per pagare l'acconto dell'Imu

Ancora una settimana di tempo per pagare l'acconto Imu. Il termine ultimo per il versamento della prima rata è fissato al 16 giugno. Da quest'anno i titolari e detentori di immobili non sono più tenuti a pagare la Tasi, che è stata abolita dalla legge di Bilancio 2020. Obbligati a versare l'Imu sono tutti i contribuenti titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Sono invece esonerati dal prelievo gli immobili adibiti a abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli. Pagano con lo sconto gli immobili inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, i fabbricati di interesse storico o artistico e quelli locati a canone concordato. Il versamento della prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019.

Devono versare l'acconto i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Sono esonerati i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze. Non fruiscono dell'esenzione i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota e alla detrazione. A differenza degli anni precedenti, per queste unità immobiliari è prevista l'applicazione di una aliquota del 5 per mille (fino al 2019 era il 4 per mille), che i comuni possono aumentare di 1 punto percentuale, e una detrazione di 200 euro. Peraltro, l'aliquota può essere ridotta senza limiti e perfino azzerata. L'aliquota di base

Le regole per l'acconto Imu del 16 giugno

Scadenza acconto:	16 giugno
Scadenza saldo:	16 dicembre
Chi deve pagare:	possessori, di diritto, di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli
Non sono obbligati al pagamento:	proprietari di immobili adibiti a abitazione principale e equiparati (per esempio, immobili posseduti dai dipendenti del comparto sicurezza, alloggi sociali), con relative pertinenze
Esonerati dal pagamento:	terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Non sono esenti:	immobili utilizzati come prima casa inquadrati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli)
Pagano in misura ridotta:	fabbricati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati; unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado; fabbricati di interesse storico o artistico; abitazioni locatate a canone concordato
Importo prima rata:	la metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019
Facoltà dei contribuenti:	pagare in un'unica soluzione se conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali
I comuni hanno tempo per effettuare le scelte su aliquote e detrazioni:	fino al prossimo 31 luglio
L'imposta deve essere versata:	con l'F24 o con il bollettino di conto corrente postale

per tutti gli altri immobili, a partire dalle seconde case, è fissata nella misura dell'8,6 per mille, che gli enti locali possono aumentare fino al 10,6 per mille. Quest'ultima può essere ulteriormente aumentata fino all'11,4 per mille, ma solo dagli enti locali che intendono confermare l'ex maggiorazione Tasi, già deliberata dai consigli comunali negli anni prece-

endenti nella misura massima dello 0,8 per mille. Sono esenti dall'Imu anche i terreni agricoli. Oltre ai titolari di terreni montani o di collina, non pagano i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Sono soggetti al prelievo, ma in misura ridotta, i fabbricati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, le unità immobiliari concesse

in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado, e, infine, i fabbricati di interesse storico o artistico. Per questi immobili, gli interessati hanno diritto a una riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento. Mentre, per le abitazioni locatate a canone concordato lo sconto è fissato al 25 per cento. Essendo stata abolita la Tasi, sia i proprietari degli immobili che gli inquilini non sono più tenuti a versare l'imposta sui servizi indivisibili. Occorre versare il 50% dell'importo che è stato pagato nel 2019 per Imu e Tasi. Il saldo dovrà essere pagato entro il 16 dicembre, a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno, facendo riferimento a aliquote e detrazioni deliberate per il 2020. I comuni hanno tempo fino al prossimo 31 luglio per deliberare aliquote, tariffe, detrazioni, riduzioni, per adottare i regolamenti sulle entrate e per approvare il bilancio di previsione. Il dipartimento delle finanze con circolare 1/2020 si è espresso sulle modalità di calcolo della prima rata, atteso che la Tasi è stata abolita e si è innalzato il tetto massimo fissato per le sole aliquote Imu (10,6 per mille, 11,4 solo in caso di applicazione dell'ex maggiorazione Tasi), che fino allo scorso anno rappresentava la soglia massima per i due tributi. Secondo il Mef i contribuenti devono pagare «in sede di acconto la metà dell'importo versato nel 2019». Il pagamento può essere effettuato con F24 o tramite bollettino di conto corrente postale.

Sergio Trovato

—© Riproduzione riservata—